



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
PSICOLOGIA CLINICA (LM-51)**

Sede di Cesena

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Premessa

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e dell'ordinamento didattico dei corsi di Laurea Magistrale, disciplina i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea Magistrale della Classe LM 51, "Psicologia", dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Coerentemente con gli obiettivi formativi individuati dal Consiglio di Corso di Studio e con le indicazioni perentorie contenute nell'ordinamento della classe LM 51, "Psicologia", i contenuti, le attività ed esperienze formative sotto riportate, sono ripartiti per settori scientifico-disciplinari e indicano in sintesi le scelte operate dal Corso di Studio evidenziate nell'ordinamento e nei piani didattici allegati.

E' da sottolineare che la distribuzione dei crediti è stata predisposta tenendo nel massimo conto le linee guida ministeriali e di ateneo e assumendo per la progettazione formativa, in particolare, i descrittori di Dublino e le indicazioni presenti nei documenti di una Commissione Europea paritetica di docenti universitari e rappresentanti di ordini e associazioni professionali che opera dal 2001 con il supporto dell'Unione Europea, all'interno del programma Leonardo da Vinci (documento sulla formazione universitaria di base degli psicologi che viene indicato come Europsy model: <http://www.inpa-europsy.it/>).

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari

– Avere conseguito la Laurea in L-24 (Scienze e tecniche psicologiche) ex D.M. 270/2004;

oppure

– Avere conseguito la Laurea in L-34 (Scienze e tecniche psicologiche) ex D.M. 509/1999;

oppure

– Essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate ed avere acquisito i crediti formativi universitari indicati nel punto "Modalità di ammissione";

oppure

– Possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente;

Gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 e titoli conseguiti all'estero saranno valutati da una commissione incaricata a verificare la corrispondenza tra l'ambito di provenienza e le classi DM 270/04 indicate nel presente articolo.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto "modalità di ammissione".

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello *B1*

- **Modalità di ammissione**

Oltre al possesso delle lauree indicate occorre avere acquisito almeno 88 CFU nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari:

- SSD M-PSI/01 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/02 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/03 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/04 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/05 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/06 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/07 (almeno 6 CFU)
- SSD M-PSI/08 (almeno 6 CFU)

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello *B1*

Numero programmato

Il corso di laurea magistrale adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è effettuata mediante una prova scritta e/o orale ed eventuale analisi del curriculum individuale del laureato.

Non devono sostenere la prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione gli studenti che possono esercitare il diritto di opzione dal vecchio al nuovo ordinamento.

Verifica della conoscenza della lingua inglese

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La competenza linguistica in ingresso di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

3.1 Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

3.2 In relazione alle esigenze di internazionalizzazione degli studi universitari i Corsi di studio, oltre a facilitare la partecipazione degli studenti ai programmi di studio all'estero, possono svolgere le attività formative in lingua inglese.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

4.1 L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

4.2 Al momento non è prevista alcuna propedeuticità fra gli insegnamenti. Possono tuttavia essere previsti suggerimenti didattici sulla sequenza delle attività formative, indicati di norma nei programmi delle attività stesse.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

6.1 Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

6.2 L'eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta una valutazione unitaria. Lo stesso dicasi per i corsi integrati fatta salva la considerazione dell'apporto di ciascun modulo o corso nella determinazione del voto finale.

6.3 Qualora l'esame si svolga in forma orale la verbalizzazione del voto avviene contestualmente; qualora l'esame si svolga in forma scritta, si prevede che la verbalizzazione debba avvenire nei modi e nelle date indicati in sede di pubblicazione degli esiti da parte del titolare dell'attività formativa, fatta salva la possibilità in caso di urgenza di chiedere da parte dello studente la registrazione prima dei tempi prefissati.

6.4 Il calendario delle prove di verifica del profitto, comprese le eventuali prove in itinere, deve essere comunicato agli studenti all'inizio dei corsi previo coordinamento dei docenti per anno di corso. Gli appelli d'esame sono pubblicati nel sito di Corso di Studio con almeno due mesi di anticipo.

6.5 Il Consiglio di Corso di Studio esercita il controllo sulle modalità di organizzazione delle valutazioni del profitto.

6.6 Le commissioni d'esame sono costituite ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito di Corso di Studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con gli obiettivi formativi del corso di studi e ne darà tempestiva notizia allo studente prima dell'inizio di tali attività formative.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

8.1 I crediti formativi universitari acquisiti nei Corsi di Laurea della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

8.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 7. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

8.3 Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".

8.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

8.5 Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine o relazioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività, comunque, valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

8.6 Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

8.7 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti ciascun Consiglio di Corso di studio avvale di un 'docente referente' che, in collaborazione con gli Uffici, predispone progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di equivalenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate da ciascun Consiglio di Corso di Studio.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

9.1 I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, adeguatamente documentato dallo studente al momento della richiesta di riconoscimento;

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari, della durata e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

9.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al precedente comma 5 dell'art. 7. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

9.3 Per il riconoscimento che abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, si rinvia all'art. 7, comma 3.

9.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

9.5 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti, si rinvia all'art. 7, comma 7.

9.6 Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

10.1 Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università, entro il limite stabilito dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

10.2 La richiesta di riconoscimento, adeguatamente certificata dallo studente all'atto della richiesta, sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività formativa e/o pratica svolta.

10.3 I suddetti riconoscimenti sono possibili anche per quanto riguarda le attività lavorative svolte dagli studenti o in atto e lo svolgimento del servizio civile purché valutati congruenti con gli obiettivi formativi generali e specifici del Corso di studio e purché si riferiscano ad attività di rilevanza psicologica. Il 'docente referente' di cui al comma 7 dell'art. 7, sulla base delle certificazioni prodotte dallo studente richiedente, effettua la necessaria istruttoria per la deliberazione in merito da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

• Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

• Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale prevede la discussione del candidato con la Commissione in merito ad un elaborato scritto o a un prodotto tecnico che testimoni l'acquisizione di specifiche competenze proprie della Laurea Magistrale in oggetto acquisite nel corso dei due anni di studio. Il Consiglio di corso di studio può indicare nel piano didattico specifiche modalità e sequenze temporali per la realizzazione della tesi. In ogni caso l'elaborato scritto o il prodotto tecnico finale devono confluire in una tesi elaborata in modo originale dallo studente.

Il titolo della tesi, controfirmato da un docente relatore, è definito almeno con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione della domanda di prova finale, le cui date di scadenza saranno stabilite dagli Organi competenti. I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di programmazione didattica.

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum, al contenuto della tesi ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

Per la composizione della commissione di laurea si rimanda a quanto definito dal «Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-D.R. 1203 del 13.12.2011».

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 26 novembre 2019 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it